

ALLEGATO A DGR n. 1418 del 28 novembre 2024

Regione del Veneto – Programma PR Veneto FESR 2021-2027

PRIORITA' 2 "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio"

Obiettivo Specifico 2.1. "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR)"

Azione 2.1.2. "Efficientamento energetico imprese"

Fondo Veneto Energia

Disposizioni Operative

Sommario

1. Premessa	pag. 2
2. Definizioni	pag. 3
3. Normative di riferimento	pag. 5
4. Settori economici ammessi.	pag. 6
5. Soggetti Beneficiari	pag. 7
6. Dotazione	pag. 9
7. Regime di aiuto	pag. 9
8. Tipologie di Intervento	pag. 10
9. Ubicazione degli interventi	pag. 16
10. Caratteristiche tecniche degli interventi	pag. 16
11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo	pag. 18
12. Rendicontazione ed erogazione, variazioni e proroghe	pag. 23
13. Obbligo di conservazione della documentazione	pag. 28
14. Disposizioni finali	pag. 28
15. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri	pag. 29
16. Ispezioni e controlli	pag. 31
17. Monitoraggio dei risultati	pag. 31
Appendice 1 – ATTIVITA' ESCLUSE	pag. 31
Appendice 2 – MODELLO DI CALCOLO ESL	pag. 33
Appendice 3 - DNSH e VERIFICA CLIMATICA	pag. 34





1. Premessa

Con le presenti Disposizioni Operative si dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto (di seguito "Programma"), approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022 e successivamente modificato con Decisione CE C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Obiettivo Specifico 2.1. "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR)", Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico imprese".

Le presenti Disposizioni Operative rientrano tra gli interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 7. energia pulita e accessibile, 11. città e comunità sostenibili, 12. consumo e produzione responsabili, 15. la vita sulla Terra.

La misura è coerente con il Piano Energetico Regionale, con il progetto LIFE italiano PREPAIR sul miglioramento dell'aria nel bacino del Po e del programma di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA).

L'iniziativa può perseguire le priorità regionali stabilite nella "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 -2027". Le proposte progettuali potranno pertanto fare riferimento a uno tra gli Ambiti tematici Smart Agrifood, Smart Manufacturing e Smart Living & Energy alle rispettive traiettorie individuate nella S3¹

In particolare, le presenti Disposizioni Operative (di seguito "Disposizioni") disciplinano l'accesso al fondo rotativo di finanza agevolata denominato "Fondo Energia" (di seguito "Fondo") che, in conformità alle disposizioni europee e/o nazionali e regionali vigenti in materia, ha l'obiettivo di promuovere azioni mirate a migliorare l'efficienza energetica del tessuto produttivo veneto, in termini di riduzione dei consumi energetici e di minori emissioni di gas a effetto serra, nonché a potenziare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

Le Disposizioni Operative garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.

In particolare il Fondo vuole promuovere due azioni contenute nel PR FESR 2021-2027: l'Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico delle imprese" e l'Azione 2.2.3 "Produzione di idrogeno verde da fonte rinnovabile".

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo comprende anche le commissioni e i costi di gestione dello SF che saranno imputati al bilancio del Fondo e determinati nel rispetto delle soglie stabilite dall'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021.

Le attività e le funzioni relative alla gestione economico-finanziaria della misura e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a Veneto Innovazione S.p.A., quale soggetto attuatore dello SF ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021, in conformità all'Accordo di finanziamento di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, approvato con DGR n. 1567 del 12 dicembre 2023 e successivamente modificato con Deliberazione della Giunta Regionale approvata in data odierna.

La procedura valutativa delle domande di accesso al Fondo segue i principi dei bandi a sportello così come definiti all'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998.

Le disposizioni applicative delle presenti disposizioni operative sono emanate nel rispetto:

- del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027, approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
- del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Programmazione Unitaria, reperibile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27.

¹ DGR 474/2022 Allegato A. Per approfondimenti https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/





2. Definizion

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, nelle Disposizioni sono utilizzate le seguenti definizioni:

PMI	le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma di cooperativa, iscritte nel registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri di mensionali di cui alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite: a) "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro; b) "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; c) "Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
Professionisti/lav oratori autonomi	I liberi professionisti/lavoratori autonomi sono equiparati alle PMI per l'accesso ai fondi strutturali europei, ivi compreso il PR FESR 2021- 2027, pertanto le prescrizioni del presente bando rivolte alle imprese devono intendersi valide anche nei confronti di tali soggetti.
Impresa	ai sensi dell'art. 1, par. 1, dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma e natura giuridica (pubblica o privata), inclusi i soggetti giuridici equiparati alle piccole e medie imprese dall'articolo 12, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;
Soggetti beneficiari (Destinatari finali)	le imprese, nonché i Professionisti/lavoratori autonomi, aventi sede operativa ovvero, nel caso dei Professionisti/lavoratori autonomi, domicilio fiscale, nel territorio del Veneto;
Soggetto Richiedente	il soggetto giuridico che richiede il finanziamento previsto dal Fondo e che, in caso di concessione dell'agevolazione, diventerà Soggetto Beneficiario;
Sede operativa	si intende una unità locale nella quale si realizza l'attività prevista dalla Relazione di Progetto. Per i soggetti iscritti al registro delle imprese italiano tale Sede operativa deve risultare ivi censita. Per i Professionisti/lavoratori autonomi, la Sede operativa è il domicilio fiscale risultante dalla più recente "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA" inviata all'Agenzia delle Entrate (modello AA9/10);
Relazione di progetto	Relazione contenente la descrizione dettagliata del progetto previsto, il relativo piano di copertura finanziaria ed i tempi di realizzazione;
Fondo	La sezione "Efficientamento energetico delle imprese" del fondo del specifico "Fondo Veneto Energia" afferente al "Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027", affidato alla gestione di Veneto Innovazione S.p.A. sulla base dell'Accordo di finanziamento di cui alla DGR n. 1567/2023 come modificato dalla Deliberazione della Giunta Regionale approvata in data odierna; finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati volti a migliorare l'efficientamento energetico delle imprese, sia per quanto riguarda il ciclo produttivo sia per quanto riguarda gli immobili aziendali,





Confidi	i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
Finanziatore	la Banca o il Confidi iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, convenzionata/o con il Gestore, che eroga la quota di provvista privata al Soggetto Beneficiario;
Equivalente Sovvenzione Lordo o ESL	rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio concesso al Soggetto Beneficiario. In caso di finanziamento agevolato, l'ESL viene rilevato calcolando il risparmio ottenuto pagando gli interessi ad un tasso agevolato rispetto a quelli che si sarebbero pagati a un tasso di mercato;
Finanziamento agevolato	finanziamento in parte erogato con fondi pubblici a un tasso inferiore rispetto a quello di mercato;
Sovvenzione a fondo perduto	agevolazione pubblica caratterizzata dall'erogazione di una somma di denaro che non deve essere restituita;
Gestore	Veneto Innovazione S.p.A. ex art. 59, par. 3, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
Tasso	misura gli interessi di un finanziamento in rapporto all'importo complessivo del prestito in un determinato lasso di tempo;
Regime di aiuto	identifica, per le singole misure agevolative, la regolamentazione europea in base alla quale il Gestore concede aiuti alle imprese, senza violare le norme sulla concorrenza e senza obbligo di notificarli alla Commissione. La maggior parte delle agevolazioni sono concesse in: - Regime "de minimis": aiuti concessi alle imprese di qualsiasi dimensione nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE della Commissione n. 2023/2831. L'importo totale degli aiuti, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo, concessi a titolo "de minimis" ad un'impresa, non può superare, nell'arco di tre anni, i 300.000 euro; - Regime di esenzione: aiuti concessi seguendo le regole previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ossia aiuti che risultano "compatibili" con la tutela della concorrenza, in quanto rispettano una serie di vincoli e regole riguardanti le tipologie di spesa, di soggetto etc. previsti da detto regolamento;
Merito di credito (o creditizio)	la capacità del cliente di restituire la somma ottenuta in prestito alle scadenze stabilite dal contratto di finanziamento. Viene valutato dal Finanziatore prima di concedere il prestito, sulla base di informazioni sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate sulla situazione economica e finanziaria del cliente. Queste informazioni possono essere fornite dallo stesso cliente o reperite tramite l'interrogazione di banche dati come la Centrale dei Rischi (CR) gestita dalla Banca d'Italia o i Sistemi di Informazione creditizia (SIC) gestiti da soggetti privati;
DNSH	acronimo di "Do No Significant Harm" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo": nella fattispecie le indicazioni relative al DNSH sono contenute per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo.
Diagnosi energetica (D. Lgs n. 102/2014)	procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.





Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) strumento che le Regioni ed i paesi membri dell'Unione Europea devono adottare per individuare obiettivi, priorità, azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio così come definiti a seguito di un percorso di condivisione continua tra gli attori territoriali: imprese, mondo della ricerca, pubblica amministrazione e cittadini.

3. Normative di riferimento

- ➤ Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il programma "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione del Veneto in Italia CCI 2021IT16RFPR020", n. C (2022) 8415 del 16 novembre 2022 e successivamente modificato con Decisione CE C(2024) 4983 final del 10/07/2024;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta;
- ➤ Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- ➤ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (esenzione);
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003;
- ➤ Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- ➤ Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- ➤ Decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree del Veneto;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- ➤ Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- ➤ Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;





- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in data 23 febbraio 2023;
- ➤ Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 76 del 28 giugno 2023 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR Veneto FESR 2021-2027;
- ➤ Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27 settembre 2023 di approvazione del Manuale Procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 e successive modifiche ed integrazioni;
- ➤ Deliberazione della Giunta regionale n.474 del 29 aprile 2022 "Approvazione del documento "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 2027". Art. 15 e Allegato IV Reg. (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1684 del 30 dicembre 2022 Approvazione del documento "Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021
 2027" - Deliberazione della Giunta regionale n. 474 del 29 aprile 2022.
- ➤ Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 4 aprile 2024 "Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER) di cui all'art. 2 della Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25. Adozione del documento di Piano, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, della documentazione di VINCA e dello schema di avviso pubblico ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 545 del 9 maggio 2022, in materia di Valutazione Ambientale Strategica".
- ➤ Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- ➤ Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatoria del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico.

Nelle more dell'approvazione del Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le presenti Disposizioni sono emanate, per quanto compatibile, nel rispetto del DPR 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

4. Settori economici ammessi

I Soggetti Richiedenti devono esercitare un'attività economica identificata come prevalente nella Sede operativa in cui realizzano il progetto, rientrante in una delle seguenti categorie di Codici ATECO ISTAT 2007 – aggiornamento 2022:

Codice Ateco 2007 Sezione	Descrizione
В	Estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle seguenti categorie: 05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) 06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 09.1 - Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
С	Attività manifatturiere, con esclusione delle seguenti categorie: 12.0 - Industria del tabacco 19.1 - Fabbricazione di prodotti di kokeria 24.1 - Siderurgia
Е	Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F	Costruzioni
G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
I	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione





J	Servizi di informazione e comunicazione
L	Attività immobiliari
М	Attività professionali, scientifiche e tecniche, con esclusione delle seguenti categorie: 70.1 - Attività di direzione aziendale 70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale
N	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P	Istruzione
Q	Sanità e assistenza sociale
R	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S	Altre attività di servizi

resta fermo che il progetto finanziato non deve rientrare nelle Attività Escluse, come definite nell'Appendice 1 alle presenti Disposizioni.

Il Progetto oggetto della domanda di agevolazione dovrà essere coerente con i codici Ateco sopraelencati. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le Imprese che al momento della concessione rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 dei Regolamenti (UE) n. 651/2014 o n. 2023/2831 a seconda del regime di aiuto selezionato dai Soggetti Beneficiari, nonché all'art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1058.

Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 - 2831/2023.

5. Soggetti Beneficiari

Possono richiedere l'intervento del Fondo:

- le imprese come definite al precedente art. 2
- i professionisti/lavoratori autonomi come definiti al precedente art 2.

che alla data di presentazione della domanda:

- a) esercitino, in relazione alla Sede operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente nelle sezioni ISTAT ATECO 2007-2022 indicate all'art. 4;
- b) siano regolarmente iscritti nel registro delle imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e siano in attività a tale data. Ai fini dell'individuazione della data di inizio attività, farà fede la data risultante dalla visura camerale.
- c) ovvero, nel caso dei Professionisti/lavoratori autonomi, siano titolari di partita IVA attiva. A tal fine farà fede la data di inizio attività indicata dal Modello AA9/10 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)". Nella stessa Dichiarazione dovrà essere presente l'indicazione, all'interno della regione Veneto, della sede principale di esercizio dell'attività;
- d) abbiano la Sede operativa oggetto dell'intervento nel territorio del Veneto. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale o dal Modello AA9/10;
- e) abbiano la disponibilità della Sede operativa, oggetto dell'intervento agevolato, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.





- f) non rientrino nella definizione di "impresa in difficoltà", di cui all'articolo 2, punto 18), del Reg. (UE) n. 651/2014:
- g) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero non sia in corso a loro carico un procedimento di tal genere;
- non figurino nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1302/2008;
- non si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione dei Soggetti Beneficiari;
- j) non abbiano ricevuto nuovo finanziamento del debito in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente Regolamento "de minimis";
- k) non abbiano ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- non siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune o siano destinatari di un tale ordine e abbiano restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf") (Ove ricorrono le condizioni di cui all'art. 53 del D.L. n. 34/2020 si applica la compensazione ivi prevista);
- m) non abbiano ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- n) abbiano adottato tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale a norma dell'art. 9 (3) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- o) presentino una situazione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale nei confronti di INPS, INAIL
 e Casse di Previdenza dei Professionisti. Tale requisito dovrà essere presente, al più tardi, entro 45 giorni dal
 termine ultimo di presentazione della domanda di intervento del Fondo. Il requisito deve essere mantenuto fino
 alla data di erogazione del Finanziamento agevolato e della Sovvenzione a fondo perduto;
- p) non presentino sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come "sofferenze", e non presentino esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, il tutto con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- q) presentino, al fine di dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettera d) del Reg
 (UE) 2021/1060, una classe di merito creditizio ritenuta idonea in base ai modelli di rating in uso al Finanziatore.
- r) si trovino in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia, qualora venga richiesto un contributo (determinato in ESL) superiore a Euro 150.000, già alla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del saldo. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo.
- s) Il Soggetto Richiedente attesta il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a o) e alla lettera r) tramite presentazione all'atto della domanda di Finanziamento agevolato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.





6. Dotazione

La dotazione finanziaria del Fondo, relativa all'Azione 2.1.2 - Efficientamento energetico delle imprese, ai fini dell'erogazione sia del Finanziamento agevolato che della Sovvenzione a fondo perduto, è pari a € 31.000.000,00 rinvenienti dal PR Veneto FESR 2021-2027 così suddivisa:

Annualità 2024: € 28.000.000,00
Annualità 2025: € 3.000.000,00

La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Il Gestore si impegna a dare adeguata evidenza, mediante pubblicazione sul proprio sito web, della dotazione residua del Fondo riservata all'operatività disciplinata dalle presenti Disposizioni.

Il Gestore si impegna, altresì, a rendere pubblico con apposita notizia sul proprio sito web e a comunicare tempestivamente ai Finanziatori convenzionati:

- il raggiungimento di un utilizzo della dotazione superiore al 90%;
- l'avvenuto esaurimento della dotazione.

7. Regime di aiuto

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

L'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Beneficiario, nel rispetto del:

- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti "de minimis" alle imprese che prevede, tra l'altro, che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica non possa superare euro 300.000,00 nell'arco di tre anni. L'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà calcolata nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto Regolamento. Inoltre, qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento dei predetti limiti, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto di tali suddetti massimali.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare:
 - l'articolo 38: Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici.
- l'articolo 38 bis: Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici.
- l'articolo 41: Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.

L'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà calcolata nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto Regolamento.

Con riferimento al finanziamento agevolato, l'intensità dell'agevolazione concessa (ESL) verrà computata in termini di differenziale tra il tasso applicato al finanziamento agevolato e il tasso di interesse di riferimento per operazioni comparabili applicabile alla data di concessione del finanziamento, secondo il Modello riportato nell'**Appendice 2** alle presenti Disposizioni.

L'intensità dell'aiuto complessivamente concedibile sotto forma di Finanziamento agevolato e di Sovvenzione a fondo perduto dovrà rientrare nei massimali previsti dal Reg. (UE) n. 2023/2831 o dal Reg. (UE) n. 651/2014 prescelto. L'intensità dell'aiuto concedibile è definita tenendo conto di eventuali altri aiuti di Stato concessi sulle medesime spese che fanno parte del progetto. Eventuali modifiche o integrazioni ai citati Regolamenti europei costituiscono modifica alle Disposizioni.

Cumulo

Le spese relative al progetto oggetto della domanda di agevolazione devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

a) cumulo tra fondi europei sugli stessi documenti di spesa: non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente agli stessi documenti di spesa riportati in una richiesta di erogazione di agevolazione. L'importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può, comunque, essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno;





- b) fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dalle presenti Disposizioni Operative sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento;
- c) qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi del Regolamento "de minimis" n. 2023/2831 o del Regolamento (UE) n. 651/2014, esse sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) n. 2023/2831);
- d) Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 8 , gli aiuti previsti dalle presenti Disposizioni Operative possono essere cumulati:
 - con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

8. Tipologie di Intervento

8.1 Interventi ammissibili

Il Fondo supporta Progetti di efficientamento energetico delle imprese, rivolti sia al ciclo produttivo, sia agli immobili aziendali, incentivando il ricorso alle energie rinnovabili per l'autoconsumo e la produzione dell'energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi anche attraverso l'installazione dei relativi impianti. In particolare, il Fondo sostiene i seguenti interventi:

- A. Efficientamento energetico del ciclo produttivo:
 - acquisto e installazione di macchinari e attrezzature non alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale) e a minore consumo energetico in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella Sede operativa oggetto di intervento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
 - Motori elettrici
 - Forni
 - Presse
 - Compressori
 - Generatori di calore, cogeneratori, pompe di calore²
 - Sistemi di trasporto/movimentazione interni alla Sede operativa³
 - acquisto e installazione di sistemi e componenti non alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale), in grado di ridurre i consumi energetici nei cicli produttivi nella Sede operativa oggetto di intervento, ivi compresi i dispositivi per il riutilizzo dell'energia/calore recuperata/o quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
 - Inverter
 - Rifasatori
 - Pompe di calore / scambiatori di calore
 - 3. acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo <u>in sostituzione</u> dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, ecc.), compresi dispositivi autonomi per il controllo dell'accensione, della regolazione e dello spegnimento dei corpi illuminanti.
- B. Efficientamento energetico degli immobili aziendali:
 - interventi diretti all'efficientamento energetico negli edifici delle unità operative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
 - Coibentazioni dell'involucro edilizio

³ Sistemi di trasporto di persone (es. ascensori, scale mobili, ecc) e sistemi di movimentazione dei materiali dall'arrivo delle materie prime alla spedizione dei prodotti finiti, esclusi i veicoli per il trasporto di persone e/o materiali immatricolati.





² Esclusi i generatori di calore, cogeneratori e/o pompe di calore degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento degli edifici delle unità operative.

- Sostituzione serramenti e/o pareti vetrate
- Realizzazioni di pareti ventilate
- Realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti
- Installazione di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare
- interventi di efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento negli edifici delle unità operative, tramite generatori di calore (compresi cogeneratori e/o pompe di calore) non alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale), in sostituzione dei generatori di calore/freddo in uso nella sede oggetto di intervento.

Non sono ammissibili a contributo gli interventi di natura strutturale sugli immobili.

C. Installazione di impianti di energie rinnovabili per l'autoconsumo e/o la produzione dell'energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi:

acquisto e installazione di impianti di energie rinnovabili per l'autoconsumo e/o la produzione dell'energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi (impianti destinati a produrre energia utilizzata per lo svolgimento dell'attività dell'impresa nella Sede operativa oggetto dell'intervento), compresi eventuali sistemi di accumulo/stoccaggio, esclusivamente nell'ambito di un progetto che comprenda almeno uno o più degli interventi di cui alle precedenti lettere A e/o B, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- Impianti fotovoltaici
- Impianti solari termici

Gli interventi di cui alla presente lettera C concorrono al computo del risparmio di energia primaria e di riduzione di emissioni dirette ed indirette di CO2 eq. di cui al successivo comma 8.2 punto 3.

- D. Installazione di sistemi per la rilevazione, il monitoraggio e la modellizzazione degli aspetti strategici del sistema produttivo:
 - acquisto e installazione di sistemi per la rilevazione, il monitoraggio e la modellizzazione degli aspetti strategici del sistema produttivo⁴.

Sono esclusi dai benefici, di cui al presente provvedimento, le spese inerenti edifici e fabbricati per interventi realizzati dall'impresa affittuaria in assenza del preventivo assenso da parte del proprietario o dei proprietari, o, viceversa, realizzati dal proprietario/i senza assenso dell'impresa affittuaria.

8.2 Requisiti degli interventi

Ai fini dell'ammissibilità le proposte progettuali devono rispettare i seguenti requisiti:

- Il progetto dovrà prevedere una diagnosi energetica ante intervento, realizzata secondo le specifiche previste dal D.Lgs. n. 102/2014 e avente data di redazione a partire dal 01 gennaio 2024, per l'individuazione delle principali inefficienze energetiche e delle opportunità di miglioramento più significative. Gli interventi per i quali viene presentata la domanda di agevolazione devono rientrare tra le misure da attuare indicate nella diagnosi energetica
 - La diagnosi energetica deve fare riferimento ai dati e ai consumi energetici dell'anno solare 2023; solamente qualora questi non siano disponibili o rappresentativi occorre motivare la scelta effettuata nella diagnosi energetica e riproporzionare quindi i dati disponibili su base annuale. La diagnosi energetica deve essere redatta da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia. Nel caso di imprese soggette all'obbligo di diagnosi energetica ai sensi del D. Lgs. n. 102/2014, i soggetti abilitati alla redazione delle stesse sono quelli indicati all'art. 8 comma 1 del Decreto (società di servizi energetici ESCO ed esperti in gestione dell'energia EGE).
- 2. Il progetto non deve prevedere interventi obbligatori (ad es. prescrizioni derivanti da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e/o necessari a conformarsi a norme dell'Unione già in vigore. Possono essere agevolati interventi finalizzati a conformarsi a norme dell'Unione Europea adottate ma non ancora in vigore a condizione che l'intervento sia realizzato e completato almeno diciotto mesi prima che le norme entrino in vigore.

⁴ Sistemi di automazione (hardware e software) in grado di rilevare e gestire i consumi energetici dei sistemi produttivi e/o degli edifici, consentendone il monitoraggio, l'analisi dei dati, la gestione in tempo reale anche da remoto (es. accensione, spegnimento e programmazione) e l'ottimizzazione dal punto di vista energetico.





- 3. La realizzazione del progetto deve comportare una riduzione di almeno il 30% di consumo di energia primaria o di riduzione di gas effetto serra rispetto alla situazione antecedente l'intervento, anche calcolata per unità di
- Per interventi di efficientamento energetico degli immobili aziendali di cui alla precedente lettera B, si dovrà conseguire, in alternativa, uno dei seguenti risultati rispetto alla situazione ante intervento:
 - almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla base dei risparmi di energia primaria, (media - minimo il 30 %), che comporti un risparmio di energia primaria di almeno il 30%;
 - una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra. Sono esclusi dagli interventi immobili ad uso residenziale, aventi categorie catastali da A1 ad A9 e A11.
- 5. Per interventi di installazione di impianti di energie rinnovabili per l'autoconsumo e/o la produzione dell'energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi, di cui alla precedente lettera C:
 - a) l'energia prodotta annualmente a regime (elettrica e/o termica) non può essere superiore al corrispondente fabbisogno energetico indicato nella diagnosi energetica.
 - b) l'apparecchiatura per l'accumulo/stoccaggio assorbe almeno il 75% dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua.
 - c) possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell'arte. In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte (Legge 186/1968, art.2).
- 6. L'utilizzo di pompe di calore è consentito limitatamente a pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001.
- 7. L'utilizzo di impianti di cogenerazione è consentito limitatamente ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento quale definita all'articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE.

Le modalità con cui sono rispettati i requisiti di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 devono essere descritte e comprovate nella Relazione di progetto, sulla base dei dati contenuti nella diagnosi energetica.

8. Gli interventi dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas in modo particolare:

- a) in caso di attivi materiali, l'operazione comporta l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc);
- b) gli interventi non dovranno determinare nuovo consumo di suolo così come definito dalla L.R. n. 14/2017;
- c) le prescrizioni specifiche in tema di:
 - gestione dei rifiuti;
 - siti Natura 2000;
 - DNSH.

In particolare, gli interventi devono soddisfare il principio DNSH (Do No Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do No Significant Harm") del PR FESR 2021-2027.

Per ulteriori indicazioni si rinvia all'Appendice 3 "DNSH e VERIFICA CLIMATICA".

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di presentazione della domanda. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'art. 15 delle presenti Disposizioni.

Le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui alle precedenti lettere a) devono essere descritte nella proposta progettuale.

Gli interventi dovranno garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto "climate proofing") degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, nelle modalità previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 e dagli "Indirizzi per la verifica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021 –





2027" nota DPCOE-0006204-P-09/10/2023, come previsto all'articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/1060, secondo quanto previsto dall'Appendice 3 "DNSH e VERIFICA CLIMATICA".

9. Gli interventi dovranno essere coerenti con il Piano Energetico Regionale, con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e con il Programma Nazionale Controllo Inquinamento Atmosferico – PNCIA.

10. Non sono ammissibili:

- i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura 2000 è rinvenibile all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download;
- progetti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

8.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Tipologie di spesa			Finanziabilità sull'investimento totale ammissibile
Opere edili	a)	Opere edili (es. costi relativi a lavori edilizi strettamente connessi agli interventi di efficientamento), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: Coibentazione dell'involucro edilizio; Sostituzione di serramenti e/o pareti vetrate; Realizzazione di pareti ventilate Realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti Installazione di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare Le tipologie di opere sopra elencate comprendono anche le opere edili strettamente connesse alla realizzazione degli interventi (es. tinteggiatura dei locali).	100%
Macchinari e impianti	b)	Macchinari e impianti (es. costi relativi all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, relative spese di montaggio e allacciamento) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: Motori elettrici e inverter Forni, presse, compressori Sistemi di movimentazione/trasporto interni alla Sede operativa Generatori di calore, pompe di calore, scambiatori di calore Impianti di produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, compresi eventuali sistemi di accumulo/stoccaggio. Impianti di cogenerazione ad alto rendimento da fonti rinnovabili	100%
Servizi esterni	c)	Servizi esterni (es. spese di progettazione, collaudo e direzione lavori, compresi i servizi esterni specialistici; spese tecniche per	20%





		le diagnosi energetiche e attestazione prestazione energetica dell'immobile; spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati, delle certificazioni ambientali o energetiche; spese connesse alla riprogettazione del ciclo produttivo, compresa la sua attuazione in funzione dell'efficienza energetica). In tale categoria rientra anche l'eventuale perizia asseverata per il rispetto del DNSH.	
Sistemi funzionali alla gestione e monitoraggio dei consumi energetici	d)	Sistemi funzionali alla gestione e monitoraggio dei consumi energetici compresi software, servizi e licenze d'uso.	20%

a) Specifiche operative

- a) Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio degli investimenti s'intende, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, par. 23, del Regolamento (UE) n. 651/2014, la data di inizio dei lavori immobiliari relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature (es. data di sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione di fatture) o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Per data di presentazione della domanda di agevolazione si intende la data di avvenuto caricamento dell'istanza completa di tutti gli allegati obbligatori, nel portale del Gestore.
- b) Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e pagate dal Soggetto Beneficiario dopo l'avvio dell'investimento ai sensi della lettera a); non saranno ammessi pagamenti di acconti effettuati prima dell'avvio dell'investimento.
- c) Le spese sostenute per la diagnosi energetica sono considerate ammissibili se sostenute a partire dal 01 gennaio 2024
- d) Le spese, per essere ammissibili, devono essere:
 - sostenute e pagate interamente dal Soggetto Beneficiario⁵ tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso, dopo l'avvio dell'investimento ai sensi della lettera a) ed entro il termine di realizzazione del progetto proposto; a tal fine fa fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e del relativo pagamento se successivo;
 - congrue e pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività
 previste nel progetto medesimo. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le
 spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - strettamente funzionali e necessarie all'attività d'impresa;
 - riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di
 investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere
 localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici
 accordi documentali e conformi alla normativa vigente;
 - riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare:
 - l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
 - non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti⁶, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;

⁶ Prossimi congiunti: si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile e art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016 n. 76).





⁵ Sono pertanto esclusi i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitano sul conto corrente del beneficiario (ad esempio finanziamenti per l'acquisto del mezzo di trasporto)

- non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.
- Non sono ammissibili ad agevolazione le spese per singoli beni/servizi di importo unitario inferiore ad euro 200,00 (duecento/00) al netto dell'IVA.
- f) Non sono inoltre ammissibili le spese non conformi alle prescrizioni ambientali e al DNSH, di cui all'art. 8.2 e all'Appendice 3 "DNSH e VERIFICA CLIMATICA".
- g) I beni devono essere nuovi di fabbrica⁷ e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso la Sede operativa in cui si realizza il progetto. Le spese di installazione comprendono anche le opere murarie e gli interventi di impiantistica strettamente necessari al corretto funzionamento dei beni ammissibili all'agevolazione. Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. I beni devono, altresì:
 - essere ammortizzabili;
 - essere utilizzati esclusivamente nelle Sedi operative destinatarie dell'agevolazione;
 - appartenere a categorie merceologiche coerenti con l'attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007) dal fornitore.
- h) Le spese inerenti agli "impianti tecnologici" degli edifici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrico, idrosanitario, di climatizzazione, antincendio, rilevazione fumi) non sono ammissibili se riferite ad adeguamenti obbligatori per legge o ad interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice che ha eseguito i lavori e che ha emesso la fattura.
- Con riferimento alle opere murarie e agli impianti tecnologici degli edifici, sono finanziabili le spese relative agli acquisti di materiale a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera corrispondenti al medesimo materiale.
- j) Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto.

b) Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a. spese per l'acquisto o l'affitto di terreni, fabbricati e immobili;
- b. spese per opere murarie se non strettamente necessarie all'intervento e/o al corretto funzionamento dei beni ammissibili all'agevolazione;
- c. costi non direttamente connessi al conseguimento di un più elevato livello di efficienza energetica;
- d. spese per demolizione e costruzione;
- e. opere di ingegneria civile, opere di protezione, costruzione di strade, recuperi ambientali, rimodernamenti morfologici, riempimenti e colmate;
- f. spese per acquisto di telefoni cellulari, smartphone, tablet, laptop e altri mobile devices se non esclusivamente dedicati e funzionali all'intervento;
- g. spese per veicoli per il trasporto di persone o cose immatricolati, comprese le eventuali infrastrutture di rifornimento e/o di ricarica;
- h. spese per beni non direttamente identificabili come legati all'intervento;
- i. l'IVA recuperabile, applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale;
- j. spese sostenute mediante operazioni di noleggio;
- k. spese per l'acquisto di beni usati;
- le spese fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del

⁷ Macchinari, beni strumentali, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica: si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.





beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino al secondo livello;

- m. spese di personale interno;
- n. spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- o. spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
- p. sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno (salvo quanto previsto all'art. 8.3 comma
 c) e le spese pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto;
- q. spese correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
- r. spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- s. spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati;
- t. spese di trasporto se non inserite nella fattura di acquisto riferita agli attivi materiali di cui alla lettera b) della Tabella riepilogativa riportata alla precedente lettera b) "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità":
- u. gli interessi passivi, gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- v. spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art.
 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 e in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;
- w. spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal bando;
- x. spese sostenute per gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, compresa l'installazione o la sostituzione di caldaie che utilizzano combustibili fossili (caldaie a condensazione, centrali termiche a gas metano, gasolio, gpl, essicatoi). ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h) del Regolamento UE n. 1058/2021.

9. Ubicazione degli interventi

Le Sedi operative oggetto dell'investimento devono essere ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

10. Caratteristiche tecniche degli interventi

a) Importi

Importo dell'<u>investimento totale ammissibile</u>: minimo euro 100.0000,00 iva esclusa – massimo euro 600.000,00 iva esclusa;

L'<u>investimento totale ammissibile</u> corrisponde alla somma degli importi dei preventivi di spesa secondo le tipologie di spesa ammissibili di cui all'art. 8.3, IVA esclusa.

Ad esclusione delle spese per Servizi esterni (tipologia di spesa c) di cui all'art. 8.3), la somma degli importi dei preventivi di spesa si potrà discostare dal corrispondente costo complessivo indicato nella diagnosi energetica solamente per valori inferiori. In caso di scostamento per valori superiori, sarà considerato ammissibile il corrispondente costo complessivo indicato nella diagnosi energetica.

Non sono ammesse domande di agevolazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore al valore minimo dell'investimento totale ammissibile, pari a euro 100.000,00, iva esclusa.

A pena di decadenza, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 80.000,00 iva esclusa e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.

Non è previsto un tetto massimo al valore degli interventi, ma il valore massimo dell'investimento totale ammissibile ai fini delle presenti Disposizioni operative è pari a euro 600.000,00, iva esclusa.





Il valore massimo dell'investimento totale ammissibile costituisce anche il limite di importo di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa, finalizzate alla realizzazione di investimenti distinti.

b) Forma tecnica

Le agevolazioni sono concesse nella forma tecnica mista, costituita da un Finanziamento agevolato a cui è aggiunta una quota a Sovvenzione a fondo perduto.

l'operazione finanziaria è così composta:

- una quota di Sovvenzione a fondo perduto per un importo pari al 20% dell'investimento totale ammissibile ("Quota Sovvenzione");
- un Finanziamento agevolato fino a concorrere al 100% dell'investimento totale ammissibile, così suddiviso:
 - i. una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo pari al 50,0% del finanziamento agevolato ("Quota Fondo") con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte del Soggetto Beneficiario a carico del Fondo per la parte di competenza;
 - ii. una quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato", per il rimanente importo del finanziamento agevolato.

Inoltre l'entità massima delle agevolazioni espresse in ESL (sovvenzione a fondo perduto e finanziamento agevolato) è pari a:

i. in caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 "de minimis": nel limite del plafond de minimis dell'impresa (300.000 euro nell'arco di tre anni). Qualora l'agevolazione comporti il superamento del plafond de minimis dell'impresa, non potrà essere concessa in regime di de minimis (art. 3 comma 7 del Regolamento).

ii. in caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 38, 38 bis e 41: fino ad un massimo del 25% del costo dell'investimento totale ammissibile per le piccole imprese, del 20% per le medie imprese e del 15% per le grandi imprese. Inoltre, qualora l'ESL sia superiore al limite percentuale di aiuto sopra indicato per la tipologia di impresa, l'importo dell'agevolazione verrà ricalcolato dal Gestore, fermo restando il rapporto tra il 20%. della sovvenzione a fondo perduto e l'80% del finanziamento agevolato.

In caso di finanziamento agevolato, qualora il Finanziatore intenda concedere uno specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Gestore, ad un tasso non superiore al "Tasso Convenzionato".

Il Gestore eroga al Soggetto Beneficiario la Sovvenzione a fondo perduto in un'unica soluzione a seguito dell'ultimazione del progetto e dell'erogazione del finanziamento agevolato.

Tabelle di riepilogo agevolazione, riferite all'investimento totale ammissibile:

Tipo di agevol regime "de min		Piccola Impresa	Media Impresa	Impresa diversa da PMI
Sovvenzione a fe	20%	20%	20%	
Finanziamento agevolato (fino a concorrere al 100%	Provvista pubblica a tasso zero	50% della quota di finanziamento agevolato	50% della quota di finanziamento agevolato	50% della quota di finanziamento agevolato
del totale investimento ammissibile)	Provvista privata messa a disposizione dal Finanziatore	50% della quota di finanziamento agevolato	50% della quota di finanziamento agevolato	50% della quota di finanziamento agevolato

(*) Nel limite del plafond de minimis dell'impresa





Tipo di agevolazione Regolamento (UE) n. 651/2014		Piccola Impresa (*)	Media Impresa (**)	Impresa diversa da PMI (***)
Sovvenzione a fondo perduto		20%	20%	20%
Finanziamento agevolato	Provvista pubblica a tasso zero	50% della quota di finanziamento agevolato	50% della quota di finanziamento agevolato	50% della quota di finanziamento agevolato
	Provvista privata messa a disposizione dal Finanziatore	50% della quota di finanziamento agevolato	50% della quota di finanziamento agevolato	50% della quota di finanziamento agevolato

^(*) Nel limite del 25% di ESL

c) Durata del finanziamento

Durata del finanziamento: da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 84 mesi (compreso preammortamento max 18 mesi).

d) Quote d'intervento del Fondo

Quote d'intervento del Fondo: massimo 60% dell'investimento totale ammissibile, (comprensivo di 20% di sovvenzione a fondo perduto e 40% di provvista pubblica a tasso zero).

La quota rimanente corrisponde alla provvista privata messa a disposizione dal Finanziatore.

e) Tasso agevolato a carico del Soggetto Beneficiario

Determinato come media ponderata tra il tasso zero riferito alla quota pubblica ("Quota Fondo") e il tasso convenzionale riferito alla quota del Finanziatore ("Quota Banca");

11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo

a) Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l'agevolazione "a sportello" (art. 5, D.Lgs n.123/1998).

La domanda di agevolazione può essere presentata per uno o più interventi tra quelli indicati all'art. 8.1. In caso di interventi su sedi operative distinte, potrà essere presentata una domanda di agevolazione unica riferita alla totalità delle sedi operative.

La domanda è presentata al Gestore per il tramite del Finanziatore (Banche o Confidi) o, in alternativa, di un Confidi o di un'Associazione o Organizzazione imprenditoriale, che può avvalersi anche di proprie società di servizi.

La domanda presentata per il tramite di un Confidi (che assume la veste di mero intermediario per la realizzazione di operazioni a favore di altri soggetti e non di Finanziatore) o di un'Associazione o Organizzazione imprenditoriale dovrà





^(**) Nel limite del 20% di ESL

^(***) Nel limite del 15% di ESL

essere completa di copia della delibera di concessione dell'affidamento da parte del Finanziatore prescelto, con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno dell'affidamento.

La domanda va presentata esclusivamente in modalità informatica, entro 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione da parte del Soggetto Richiedente, avvalendosi dell'apposito applicativo del Gestore "Finanza 3000", accessibile a tutti i predetti intermediari finanziari e alle Associazioni o Organizzazioni imprenditoriali previo accreditamento presso il Gestore. Il software consente la presentazione in via telematica di istanze dematerializzate nella forma di "autodichiarazioni" rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000 in conformità alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

La domanda deve essere completa, a pena di esclusione, delle informazioni e degli allegati richiesti nel modulo di dichiarazione-domanda inserito nella "Scheda Regolamento" della misura agevolativa in questione (documento pubblicato sul sito web del Gestore e liberamente scaricabile). Alla domanda dovrà essere allegata la scheda attestante la Banca in cui è acceso il conto corrente aziendale e l'IBAN di riferimento.

A pena di esclusione, unitamente al modulo domanda e agli ulteriori allegati richiesti dalla stessa, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- > copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- > documentazione necessaria per la verifica dei requisiti della dimensione aziendale;
- > informazioni su compagine sociale, dettaglio affidamenti e altre agevolazioni pubbliche già ottenute;
- > copia dell'ultimo bilancio approvato completo dei previsti allegati;
- dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA resa all'Agenzia delle Entrate, in caso di domanda presentata dai Professionisti;
- > per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione (società di persone, imprese individuali, professionisti);
- > per le imprese che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo sottoscritta da un soggetto abilitato;
- ➤ per le imprese collegate o associate al Soggetto Beneficiario, non obbligate alla redazione e deposito di bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero;
- situazione contabile aggiornata;
- budget (conto economico previsionale) dell'esercizio in corso (documento obbligatorio solo per le imprese di nuova costituzione che non dispongono di un bilancio già approvato e/o della corrispondente situazione economico-patrimoniale);
- > titolo di proprietà o visura catastale degli immobili oggetto di intervento;
- > nel caso di situazioni diverse dalla piena proprietà o dalla proprietà esclusiva:
 - titolo di conduzione atto a dimostrare la disponibilità degli immobili oggetto di intervento, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
 - autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario o co-proprietari/ impresa affittuaria (a seconda della casistica specifica) della Sede operativa oggetto della domanda di agevolazione ad eseguire l'intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento;
- diagnosi energetica secondo quanto indicato all'art 8.
- relazione di progetto secondo il format reso disponibile e liberamente scaricabile sul sito web del Gestore, nonché i relativi allegati:
 - a. planimetrie e schemi di impianto tali da evidenziare la situazione prima e dopo l'intervento (se pertinenti con l'intervento).
 - b. Piante prospetti e sezioni (se pertinenti con l'intervento).
 - c. fotografie adeguate a comprovare la situazione ante intervento.
- copia dei preventivi di spesa i quali dovranno essere recenti, ritenendo tali quelli datati non oltre sei mesi dalla data della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
- dichiarazione sul rispetto della normativa "antimafia" per le istanze che prevedono una erogazione di fondi pubblici superiore a euro 150.000,00
- dichiarazione del rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) e delle prescrizioni ambientali di cui all'Appendice 3 "DNSH e VERIFICA CLIMATICA"





- dichiarazione in relazione alla coerenza con il Piano Energetico Regionale, con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e con il Programma Nazionale Controllo Inquinamento Atmosferico – PNCIA
- > relazione di verifica climatica, nei casi previsti.
- > autorizzazioni a realizzare l'intervento (qualora previste), ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di cui alla successiva lettera b) punto 2).
- > copia delle certificazioni ambientali e/o energetica (UNI EN ISO 14001, EMAS, UNI CEI EN ISO 50001) in corso di validità, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di cui alla successiva lettera b) punto 2).
- documentazione comprovante la partecipazione ad una CER, Comunità Energetica Rinnovabile, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di cui alla successiva lettera b) punto 2).
- > copia della delibera di concessione dell'affidamento da parte del Finanziatore prescelto (documento obbligatorio per le domande presentate per il tramite di un Confidi, mero intermediario per la realizzazione di operazioni a favore di altri soggetti e non Finanziatore o di un'Associazione o Organizzazione imprenditoriale);
- > copia della delibera di concessione della garanzia consortile a supporto dell'operazione bancaria di finanziamento (solo per le operazioni che beneficiano di garanzia consortile);
- dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58, comma 7 del Reg. n. 1060/2021;

Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

La domanda di agevolazione trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste dalle presenti Disposizioni si considera non ricevibile.

b) Istruttoria, valutazione e concessione del finanziamento

- 1. L'istruttoria delle domande di agevolazione è svolta mediante procedura valutativa a sportello con punteggio minimo ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998, pertanto secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Il Gestore esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento verificando la sussistenza dei requisiti prescritti nelle disposizioni operative del Fondo. L'esame si basa su un'istruttoria di valutazione tecnica della qualità progettuale svolta, mediante la nomina di una Commissione di Valutazione, direttamente dal Gestore (con l'eventuale supporto della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica) e su un'istruttoria di merito creditizio delegata al Finanziatore.
 - L'istruttoria di valutazione tecnica è diretta ad accertare:
 - la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria ai sensi della lett. a) del presente articolo;
 - la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4, 5 e 8 e all'**Appendice 1** delle presenti Disposizioni;
 - la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto e la coerenza con quanto previsto nelle presenti Disposizioni, anche con riferimento alla pertinenza e congruità delle spese previste;
 - la capacità economico finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettera d) del Reg (Ue) 2021/1060, del Soggetto Beneficiario di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni derivanti dal Finanziamento agevolato.

L'istruttoria di merito creditizio è delegata al Finanziatore e fatta propria dal Gestore con la delibera di concessione della provvista pubblica. A tal fine la convenzione tra Gestore e Finanziatore dovrà contenere l'impegno del Finanziatore ad effettuare in modo unitario, per proprio conto e nell'interesse del Gestore, la valutazione del merito di credito sul Soggetto Beneficiario con riferimento all'intero Finanziamento agevolato.

La convenzione dovrà contenere altresì l'impegno del Finanziatore a comunicare prontamente al Gestore ogni declassamento del merito di credito del Beneficiario sia nella fase anteriore all'erogazione del finanziamento agevolato che in quella successiva, per l'intera durata del finanziamento.

L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.

2. Nel corso dell'istruttoria il Gestore attribuisce il punteggio utile alla verifica del rispetto del requisito del punteggio minimo sulla base dei punteggi indicati dal richiedente nella Relazione di progetto secondo i seguenti criteri di valutazione:





	Criterio di valutazione	Punteggio utile		
1	Qualità progettuale: descrizione stato dell'arte, definizione obiettivi, modalità di attuazione.	Livello di qualità progettuale, determinato sulla base dei seguenti parametri (punteggi cumulabili): a. Realizzazione congiunta di misure di efficientamento energetico relative sia al ciclo produttivo (art. 8.1 lettera A) che agli immobili aziendali (art. 8.1 lettera B) NO: 0 punti SI: 2 punti b. Autorizzazione a realizzare l'intervento ⁸ alla data di presentazione della domanda di agevolazione: • Autorizzazione non rilasciata: 0 punti • Autorizzazione rilasciata o non necessaria: 2 punti c. Tempo di ritorno semplice dell'investimento indicato nella diagnosi energetica: • Superiore a 12 anni: 0 punti • Superiore a 8 anni e fino a 12 anni: 1 punto • Inferiore a 8 anni: 2 punti d. Possesso del richiedente di Sistema di Gestione dell'energia UNI CEI EN ISO 50001 alla data di presentazione della domanda di agevolazione: • NO: 0 punti • SI: 1 punto		
2	Economicità dell'operazione: rapporto tra risparmio energetico ottenuto e spesa d'investimento sostenuta	Rapporto tra il risparmio di energia primaria ottenuto a seguito dell'intervento e la spesa di investimento sostenuta (KWh/anno / ϵ): Pari o inferiore a 0,2 KWh/anno / ϵ : 0 punti Oltre 0,2 e fino a 0,5 KWh/anno / ϵ : 1 punto Oltre 0,5 e fino a 1 KWh/anno / ϵ : 2 punti Oltre 1,0 KWh/anno / ϵ : 3 punti		
3	Riduzione del fabbisogno energetico	Riduzione del consumo di energia primaria a seguito dell'intervento rispetto alla situazione ante intervento (%): Pari o inferiore al 35%: 0 punti Oltre il 35% e fino al 40 %: 1 punti		

⁸ Si intende un procedimento in base al quale la P.A. valutato l'intervento da realizzare, rilascia uno specifico provvedimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria i Permessi di Costruire e le Valutazioni di Impatto Ambientale. Non rientrano nella categoria delle autorizzazioni le pratiche amministrative come ad esempio CILA o SCIA.





		Oltre il 40% e fino al 45%: 2 punti Oltre il 45%: 3 punti
4	Utilizzo di fonte energia rinnovabile nei processi produttivi.	Energia rinnovabile prodotta ed autoconsumata a seguito dell'intervento rispetto alla situazione ante intervento (KWh/anno): punteggi cumulabili:
		Energia elettrica: Fino a 20.000 KWh/anno: 0 punti Oltre 20.000 e fino a 50.000 KWh/anno: 1 punto Oltre 50.000 e fino a 100.000 KWh/anno: 2 punti Oltre 100.000 KWh/anno: 3 punti
		Energia termica: Fino a 20.000 KWh/anno: 0 punti Oltre 20.000 e fino a 50.000 KWh/anno: 1 punto Oltre 50.000 e fino a 100.000 KWh/anno: 2 punti Oltre 100.000 KWh/anno: 3 punti
5	Utilizzo di sistemi intelligenti di rilevazione, monitoraggio gestione dei flussi energetici	Acquisto e installazione di sistemi per la rilevazione, il monitoraggio e la modellizzazione degli aspetti strategici del sistema produttivo ⁹ : NO: 0 punti
		SI: 2 punti
6	Riduzione delle emissioni di CO2 eq	Riduzione delle emissioni dirette ed indirette di CO ₂ eq rispetto alla situazione ante intervento (%):
		Pari o inferiore al 35%: 0 punti Superiore al 35% e fino al 40%: 1 punto Superiore al 40% e fino al 50%: 2 punti Oltre il 50%: 3 punti
7	Possesso di una o più certificazioni ambientali	Possesso del proponente di certificazione ambientale EMAS e/o UNI EN ISO 14001 in corso di validità alla data di presentazione della domanda di agevolazione, per la Sede operativa oggetto di intervento:
		NO: 0 punti SI: 1 punto
8	Partecipazione ad una CER	Partecipazione del proponente ad una CER (Comunità Energetica Rinnovabile), alla data di presentazione della domanda di agevolazione, per la Sede operativa oggetto di intervento:
		NO: 0 punti SI: 1 punto

⁹ Sistemi di automazione (hardware e software) in grado di rilevare e gestire i consumi energetici dei sistemi produttivi e/o degli edifici, consentendone il monitoraggio, l'analisi dei dati, la gestione in tempo reale anche da remoto (es. accensione, spegnimento e programmazione) e l'ottimizzazione dal punto di vista energetico.





- L'attribuzione dei punteggi utili di cui al precedente comma 2), va riferita alla realizzazione complessiva dell'intervento, inteso come somma delle misure da attuare.
- 4. Sono valutabili ammissibili alla concessione del sostegno i progetti che ottengono un punteggio minimo complessivo di 6 punti.
- 5. In caso di parità di ordine di arrivo della domanda, sarà data priorità al progetto che prevede un maggior punteggio complessivo e, in caso di ulteriore parità, un maggior punteggio nel criterio di valutazione 3 "Riduzione del fabbisogno energetico".
- 6. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richieda il completamento, la rettifica e l'integrazione dei dati inseriti nella piattaforma informatica per la presentazione delle domande, in quanto erronei o incompleti, l'aggiornamento delle informazioni all'interno della piattaforma dovrà essere effettuato entro il termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore.

Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.

c) Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità all'agevolazione:

- a. la mancanza o l'incompletezza della documentazione obbligatoria, secondo quanto previsto alla lett. a) del presente articolo;
- b. l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della documentazione relativa alla domanda presentata;
- c. l'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui alla lett. b) del presente articolo.

d) Comunicazione degli esiti istruttori

Il Gestore, riscontrata la corretta presentazione della domanda, ai fini dell'ammissione al Fondo, delibera, secondo l'ordine cronologico di ricezione, in merito alla concessione della provvista pubblica entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa domanda completa della prevista documentazione, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazioni e/o ritardi nella ricezione del DURC. Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richieda il completamento, la rettifica e l'integrazione dei dati inseriti nella piattaforma informatica per la presentazione delle domande, il termine per la delibera di concessione del Gestore decorre dalla data in cui tali dati sono inseriti.

In caso di posizioni oggetto di verifica a campione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 il termine è aumentato di 15 giorni.

La comunicazione di concessione o di non ammissibilità è inviata dal Gestore entro 5 giorni dalla relativa delibera. Il Gestore trimestralmente provvede alla presa d'atto degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse nel trimestre di riferimento e alla conseguente pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai Soggetti Beneficiari in base all'ordine di presentazione delle rendicontazioni, nei limiti della disponibilità dei fondi.

12. Rendicontazione ed erogazione, variazioni e proroghe

a) Durata e termini di rendicontazione del Progetto e relative proroghe

Entro e non oltre 18 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo di cui all'art. 11 lett.e), salvo richiesta di proroga motivata che il Gestore può accordare una sola volta per non più di 3 mesi, il progetto deve essere concluso e deve essere trasmessa al Finanziatore la documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti ammessi.





Il progetto si intende concluso quando tutte le attività e le opere previste sono state realizzate ed è stata predisposta la documentazione di cui alla successiva lettera b) punto 3).

L'istanza di proroga è valutata dal Gestore e può essere accolta qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di Finanziamento. Entro 30 giorni il Gestore comunica al Soggetto Richiedente l'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga. In caso di esito negativo, restano validi i termini inizialmente previsti per la rendicontazione al Finanziatore della spesa riferita al progetto ammesso ai benefici del Fondo; si procede alla revoca totale o parziale ai sensi dell'art. 15 delle presenti Disposizioni in caso di mancata o parziale realizzazione e rendicontazione del progetto.

b) Modalità di rendicontazione del progetto realizzato e variazioni

- 1. Il Soggetto Beneficiario, per il tramite del Finanziatore, ha l'obbligo di rendicontare il progetto realizzato, al fine di dimostrare di aver utilizzato il Finanziamento agevolato per la finalità cui è destinato.
- 2. Eventuali variazioni al progetto ammesso dovranno essere autorizzate dal soggetto Gestore che si potrà avvalere della CTV per le determinazioni del caso e provvederà a comunicare l'esito al beneficiario. Le richieste di variazione all'intervento devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata al soggetto Gestore ovvero Veneto Innovazione S.p.A, (tramite PEC all'indirizzo agevolazioni@pec.venetoinnovazione.it o in alternativa tramite applicativo informatico) che, se necessario, si avvarrà della CTV per le determinazioni del caso.

L'accoglimento o diniego dell'istanza di variazione sarà comunicata al soggetto Beneficiario a mezzo PEC entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, tramite PEC all'indirizzo agevolazioni@pec.venetoinnovazione.it.

Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno, purché motivate e non devono comportare un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.

Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:

- il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
- le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno;
- l'inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo Qualora, dopo il provvedimento di concessione e fino alla presentazione della domanda di saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità definite dal soggetto Gestore (Veneto innovazione), richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il subentrante dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. Il soggetto Gestore (Veneto Innovazione) verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di revoca del sostegno

La mancata rendicontazione del progetto comporta la decadenza dell'agevolazione, con conseguente obbligo di restituzione del Finanziamento agevolato residuo e dell'agevolazione eventualmente già goduta.

- Il Soggetto Beneficiario deve rendicontare il progetto realizzato inviando al Finanziatore la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica finale sul progetto realizzato e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione; dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi. La relazione tecnica va corredata da idonea documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto;
 - b) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture quietanzate o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto. Ai sensi della Legge n.41 del 21/04/2023 pubblicata sulla G.U. n.94 del 21/04/2023, a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, devono contenere il Codice unico di progetto CUP. Il codice CUP deve essere inserito nelle fatture





- elettroniche prodotte in formato ".xml"; la documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato;
- c) le eventuali autorizzazioni previste per la realizzazione dell'intervento (specificate nella Relazione di Progetto), qualora non siano già state trasmesse al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- d) le comunicazioni di fine lavori inviate alle PA interessate, se previste dall'intervento;
- e) il certificato o verbale di fine lavori del progetto.
- f) L'attestato APE, Attestato di Prestazione Energetica, se previsto dall'intervento.
- g) Documentazione attestante il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) come indicato nell'Appendice 3 "DNSH e VERIFICA CLIMATICA".
- h) Dichiarazioni di conformità degli impianti rilasciate da tecnici/installatori abilitati, se previste dall'intervento.
- 4. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente pagata entro il periodo di ammissibilità delle spese. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata, o mensilità pagata per i costi di personale; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) • nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento.	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).		Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: 1'intestatario del conto corrente; 1a causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; 1 codice identificativo dell'operazione. 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.





	l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	
Assegno bancario non trasferibile	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: 1'intestatario del conto corrente; Il numero assegno. 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: il numero dell'assegno; il numero e la data della fattura; l'esito positivo dell'operazione.	Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	 estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni. estratto conto della carta di credito; scontrino. 	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	 estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. scontrino. 	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa)	 estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. scontrino 	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta
MAV	 copia del Bollettino MAV estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. 	
PagoPA	1) Estratto conto bancario in cui sia visibile: l'intestatario del conto corrente; il riferimento al pagamento; il codice identificativo dell'operazione. 2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata; 3) Avviso di pagamento.	
Addebito diretto	1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione 2) Estratto conto bancario in cui sia visibile: l'intestatario del conto corrente; il riferimento alla fattura pagata; il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;	





Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: 1'intestatario del conto corrente; 1'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.		
F24	 Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24. 	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.	

- 5. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 12 lett. a).
- Sono rendicontabili solo le spese riguardanti investimenti completi (non sono agevolabili le spese comprovate da fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo).
 - Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 8.3 delle presenti Disposizioni operative.

La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.

In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 8.3, richieste con la domanda di pagamento, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda

Nel caso di documentazione incompleta, il Gestore provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che sono fornite dal Finanziatore nei 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Qualora il Finanziatore non adempia totalmente o parzialmente alla richiesta, il Gestore prosegue con le attività istruttorie sulla base della documentazione in suo possesso.

7. I documenti originali relativi alla realizzazione del progetto devono essere comunque tenuti a disposizione del Gestore per tutta la durata del Finanziamento agevolato o comunque per i 10 anni successivi dal pagamento dell'ultima rata, e sono verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa, da parte dell'incaricato del Gestore. Successivamente alla presentazione della rendicontazione, il Gestore potrà effettuare verifiche in loco finalizzate a verificare che il Soggetto Beneficiario sia operativo, che siano rispettati gli obblighi di mantenimento dei requisiti di ammissibilità e che quanto dichiarato nella relazione finale di rendicontazione corrisponda al vero. Qualora, a seguito delle verifiche della documentazione e dei controlli effettuati dal Gestore, il progetto risulti realizzato per un importo inferiore a quello ammesso, ma risulti comunque coerente con quanto approvato, nonché organico e funzionale, il Gestore provvede a rideterminare l'aiuto spettante e a comunicarlo al Soggetto Beneficiario prima dell'erogazione della quota del finanziamento a saldo, assumendo i necessari atti amministrativi.

Qualora il Soggetto Beneficiario non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità sopra indicate, il Gestore provvede a comunicargli un preavviso di decadenza dall'agevolazione, concedendo un termine perentorio per provvedere.

Decorso inutilmente tale ulteriore termine, si applica quanto previsto all'art. 15.

È possibile l'erogazione del finanziamento agevolato in due tranches (costituite da un acconto e un saldo), riferite a stralci funzionali e a condizione che l'operazione agevolata sia stata deliberata per un importo non inferiore a euro 250.000.00.





La Sovvenzione a fondo perduto è erogata dal Gestore in un'unica soluzione a saldo, all'esito positivo della verifica della rendicontazione trasmessa dal Soggetto Beneficiario per il tramite del Finanziatore, e a seguito dell'eventuale rideterminazione dell'agevolazione e dell'erogazione del finanziamento.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo della Sovvenzione a fondo perduto corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n.98/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:

- non deve essere destinatario di ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd "clausola Deggendorf");
- deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;
- deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il suo contributo concesso risulti superiore ad euro 150.00,00.

13. Obbligo di conservazione della documentazione

È fatto obbligo al Soggetto Beneficiario di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di ispezione e controllo. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.

14. Disposizioni finali

A. Obblighi generali dei Soggetti Beneficiari

Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti Beneficiari sono obbligati a:

- a. fornire piena collaborazione e informazione, secondo le modalità e i tempi definiti dal soggetto Gestore, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
- mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto. Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati:
- realizzare le attività in conformità agli obiettivi del progetto approvato e presentare la relativa rendicontazione al Finanziatore entro e non oltre 18 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo;
- d. avere la Sede operativa oggetto del progetto in Veneto sino al momento della presentazione della rendicontazione finale delle spese:
- e. non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'agevolazione prima che siano trascorsi cinque anni per le imprese o tre anni nel caso di PMI dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato e dell'eventuale Sovvenzione a fondo perduto;
- f. mantenere l'investimento nella Sede operativa oggetto del progetto nel territorio della Regione Veneto per almeno cinque anni per le imprese o tre anni nel caso di PMI dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato e dell'eventuale Sovvenzione a fondo perduto. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella Sede operativa oggetto dell'intervento per il pertinente periodo minimo;
- g. in caso di applicazione dei regimi di aiuto ex art. 14 o 17 del Reg. (UE) n. 651/2014, mantenere gli attivi immateriali ammessi come spese nel proprio attivo per almeno cinque anni per le imprese o tre anni nel caso di PMI dal termine di realizzazione del progetto. Nel solo caso di applicazione del regime di aiuto ex art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014, tali attivi immateriali devono anche restare associati al progetto per almeno cinque anni per le imprese o tre anni nel caso di PMI dal termine di realizzazione del progetto;
- rispettare gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
- Per interventi di sostituzione di macchinari e/o attrezzature, mantenere idonea documentazione comprovante la cessione a terzi o lo smaltimento dei macchinari sostituiti (es. fatture di vendita, formulari di identificazione dei





- rifiuti, ricevute rilasciate dai centri di raccolta autorizzati) per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso;
- j. accettare le ispezioni e i controlli che la Regione del Veneto, il Gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- k. rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa;
- 1. inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto CUP;
- rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'art.
 7

B. Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari si impegnano altresì a segnalare tempestivamente al Gestore:

- a) le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale);
- b) le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto Beneficiario all'agevolazione (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto Beneficiario un nuovo soggetto);
- c) comunicare, qualora richiesto dalla Regione del Veneto, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Programma di investimenti concluso, con le modalità definite e rese note dalla stessa Regione.

C. Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

I Soggetti Beneficiari dell'agevolazione sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai Soggetti Beneficiari spetta informare il pubblico in merito al Finanziamento ottenuto in base alle presenti Disposizioni, nel caso in cui il costo dell'operazione superi euro 500.000,00, con le modalità di seguito descritte:

esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema
dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione
materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate. I
format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link: https://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/beneficiari-21-27

Se il Soggetto Beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno spettante ex art. 50 par. 3 Reg. 1060/2021 secondo le seguenti modalità:

- totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, decurtazione del 3% del sostegno spettante (ESL + Sovvenzione a fondo perduto) a seguito della rendicontazione totale finale;
- parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, decurtazione del 1% del sostegno spettante (ESL + Sovvenzione a fondo perduto) a seguito della rendicontazione totale finale.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i Soggetti Richiedenti che gli elenchi dei Soggetti Beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sui siti istituzionali del Gestore e della Regione del Veneto ai seguenti link: www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi e www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/por-fesr.

15. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri

Il Gestore esercita l'attività di vigilanza e controllo, anche a campione, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche.





La Regione del Veneto si riserva la facoltà di effettuare i controlli secondo la normativa vigente.

Il Soggetto Beneficiario deve comunicare al Gestore l'eventuale rinuncia al finanziamento agevolato. La rinuncia all'agevolazione e la conseguente estinzione anticipata dell'operazione agevolata comporta la restituzione totale al Fondo per il tramite del Finanziatore della provvista a tasso zero ("Quota Fondo") erogata e non ancora rimborsata.

Nel caso di operazioni "in forma mista", alla rinuncia dell'agevolazione consegue l'obbligo, in capo al Soggetto Beneficiario, di restituzione "pro quota" della Sovvenzione a fondo perduto erogata dal Gestore calcolata in proporzione alla durata residua del finanziamento agevolato.

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza, con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del Finanziamento eventualmente già erogato, per la parte ancora in ammortamento, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui all'art. 14, lett. a (ad eccezione degli obblighi di cui al par. i));
- qualora, a seguito dell'attività di controllo, sia riscontrata la non rispondenza del piano di investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato;
- d) gravi inadempimenti del Soggetto Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nelle presenti Disposizioni, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
- e) sopravvenuta mancanza dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 5 nel periodo di durata dell'operazione agevolata;
- f) cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione prima che siano trascorsi cinque anni per le imprese o tre anni nel caso di PMI dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato e dell'eventuale Sovvenzione a fondo perduto;
- g) cessazione dell'attività del Soggetto Beneficiario a causa di un fallimento fraudolento o di liquidazione volontaria;
- h) cessione d'azienda o del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e il cessionario non sia in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
- i) revoca del Finanziamento bancario da parte del Finanziatore.

Nel caso di operazioni "in forma mista", alla decadenza dell'agevolazione consegue l'obbligo, in capo al Soggetto Beneficiario, di restituzione "pro quota" della Sovvenzione a fondo perduto già erogata dal Gestore calcolata in proporzione alla durata residua del Finanziamento agevolato.

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui sopra, si procede alla revoca del beneficio concesso; la revoca delle agevolazioni è disciplinata dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ed è a carico del Gestore. La revoca configura un inadempimento da parte del Soggetto Beneficiario, pertanto, si procede all'accertamento dell'inadempimento attraverso un contraddittorio con il Soggetto Beneficiario ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Qualora in esito a tale contraddittorio si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, con provvedimento motivato è disposta la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge regionale n. 5 del 2000. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie, nazionali o regionali.

Successivamente, il Gestore trasmette al Soggetto Beneficiario e al Finanziatore il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento. L'atto di revoca costituisce in capo al Gestore il diritto ad esigere l'immediata restituzione della provvista agevolata e delle eventuali maggiorazioni.

In caso di indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del Finanziamento e/o della Sovvenzione a fondo perduto si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2000. Il beneficio fruito è dato dalla sommatoria dell'ESL del finanziamento agevolato con l'ESL della Sovvenzione a fondo perduto (c.d. ESL complessivo).

Nei casi di cui alle lettere d), e), f), h) e i) gli interessi decorrono dalla data in cui si verifica l'evento che determina la revoca del beneficio concesso, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento agevolato e/o della Sovvenzione a fondo perduto.

Compete al Gestore il recupero della provvista pubblica erogata, anche nella forma di Sovvenzione a fondo perduto, e delle eventuali maggiorazioni. Per le attività di recupero il Gestore può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti Disposizioni sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.





La comunicazione di revoca dell'agevolazione è trasmessa dal Gestore anche alla Struttura regionale di riferimento per gli adempimenti di competenza.

Un nuovo Soggetto Beneficiario può subentrare nell'operazione agevolata al Soggetto Beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di avere idoneo titolo giuridico e i requisiti soggettivi previsti dalle presenti Disposizioni, presentando apposita richiesta al Gestore per il tramite del Finanziatore. In caso di accoglimento della richiesta, il nuovo Soggetto Beneficiario subentra nei diritti e negli obblighi del Soggetto Beneficiario precedente.

16. Ispezioni e controlli

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Programmi di investimenti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

17.Monitoraggio dei risultati

I Soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla Regione del Veneto, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

I Soggetti Beneficiari sono tenuti altresì a fornire alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione e in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del progetto.

Appendice 1 – ATTIVITA' ESCLUSE

Non possono essere selezionate dal Gestore le attività d'impresa finalizzate ad una delle seguenti tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1058 art. 7:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i. nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto che per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:





- ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
- ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
- investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- iii) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
- investimenti nell'edilizia abitativa, a meno che non siano legati alla promozione dell'efficienza energetica o dell'uso di energie rinnovabili

Non possono essere selezionate dal Gestore operazioni non conformi alle disposizioni di cui all'art. 73 comma 2 del Regolamento UE n. 1060/2021;

Non sono comunque finanziabili le seguenti tipologie di attività:

- a) un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario o al pertinente Destinatario Finale, compresa senza limitazione la clonazione umana a fini riproduttivi);
- finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
- c) case da gioco e imprese equivalenti;
- d) gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line;
- e) pornografia e prostituzione;
- f) ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a e) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica.





Appendice 2 – MODELLO DI CALCOLO ESL

$$V_{na} = \sum_{n=1}^{p} \left[\frac{(C_1 \cdot T_{UE}) - (C_1 \cdot T_{CONV})}{(1 + T_{UE})^n} \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\frac{\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m - 1}\right)\right) - \left(C_1 \cdot T_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{CONV})^m}{(1 + T_{CONV})^m - 1}\right)}{(1 + T_{UE})^n} \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right)\right) - \left(C_1 \cdot T_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{CONV})^m}{(1 + T_{CONV})^m - 1}\right) \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right)\right) - \left(C_1 \cdot T_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{CONV})^m}{(1 + T_{CONV})^m - 1}\right) \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right)\right) - \left(C_1 \cdot T_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{CONV})^m}{(1 + T_{CONV})^m}\right) \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right)\right) - \left(C_1 \cdot T_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{CONV})^m}{(1 + T_{CONV})^m}\right) \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right)\right) - \left(C_1 \cdot T_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{CONV})^m}{(1 + T_{CONV})^m}\right) \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right)\right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right)\right) - \left(C_1 \cdot T_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{CONV})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right) \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right)\right) - \left(C_1 \cdot T_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{CONV})^m}{(1 + T_{CONV})^m}\right) \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right)\right) - \left(C_1 \cdot T_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{CONV})^m}{(1 + T_{CONV})^m}\right) \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right)\right) - \left(C_1 \cdot T_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{CONV})^m}\right) \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot C_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right) \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot T_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right) \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot C_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right] \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot C_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m}\right) \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\left(C_1 \cdot$$

$$+\sum_{n=1}^{p} \left[\frac{\left(C_{2} \cdot T_{UE}\right) - \left(C_{2} \cdot T_{VS}\right)}{\left(1 + T_{UE}\right)^{n}} \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\frac{\left(C_{2} \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{\left(1 + T_{UE}\right)^{m}}{\left(1 + T_{UE}\right)^{m} - 1}\right)\right) - R_{C_{2}}}{\left(1 + T_{UE}\right)^{n}} \right]$$

Se tasso
$$T_{VS} > 0$$
; $R_{C_2} = C_2 \cdot T_{VS} \cdot \frac{\left(1 + T_{VS}\right)^m}{\left(1 + T_{VS}\right)^m - 1}$;

Se tasso
$$T_{VS}$$
 = 0; $R_{C_2} = \frac{C_2}{m}$;

ESL
$$\% = \frac{V_{na}}{I_a}$$

Legenda

 V_{na} Valore netto attualizzato della "differenza" delle rate di ammortamento

 I_{a} Importo degli investimenti ammessi a Finanziamento agevolato

C Finanziamento agevolato = C1 + C2

C₁ Provvista privata messa a disposizione da banche / società di leasing = C * q P

 C_2 Provvista regionale messa a disposizione da Veneto Sviluppo = C * q VS

 q_P % di provvista privata messa a disposizione da banche / società di leasing su totale Finanziamento agevolato

 q_{S} % di provvista regionale messa a disposizione da Veneto Sviluppo su totale Finanziamento agevolato (= 1-q P)

 $T_{UE} \qquad \qquad \text{Tasso di riferimento UE (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html~)}$

T_{CONV} Tasso applicato su quota provvista privata messa a disposizione da banche / società di leasing (cosiddetto "tasso convenzionato", generalmente pari a Euribor 3/6 mesi m.m.p.+ spread)

 T_{VS} Tasso applicato su Fondi regionali messi a disposizione da Veneto Sviluppo (generalmente pari a zero)

p durata preammortamento (anni)

 R_{C2} rata di ammortamento della Provvista regionale messa a disposizione da Veneto Sviluppo

m durata ammortamento (anni)





Appendice 3 – PRINCIPIO DNSH E VERIFICA CLIMATICA

LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL PRINCIPIO "NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO" (DNSH) PR FESR VENETO 2021 – 2027

PREMESSA

Il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce all'art. 2, paragrafo 42, l'immunizzazione dagli effetti del clima come "un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050". Al successivo articolo 9 paragrafo 4 prevede che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile come stabilito nell'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH).

In riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), la Comunicazione della Commissione CE [Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final] - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (di seguito Comunicazione) e la nota EGESIF_21-0025-00 27/09/2021 "COMMISSION EXPLANATORY NOTE" (di seguito Nota EGESIF) hanno fornito alcuni elementi di chiarimento circa l'applicazione del principio anche nell'ambito della Politica di coesione.

Nella Nota EGESIF è chiarito come il principio vada interpretato nel contesto dell'Art. 17 del Regolamento sulla Tassonomia (852/2020), che definisce ciò che rappresenta un "danno significativo" in relazione a sei obiettivi ambientali coperti dal Regolamento della Tassonomia:

- un'attività è considerata arrecare danno significativo alla mitigazione del cambiamento climatico se determina una emissione significativa di gas a effetto serra;
- un'attività è considerata arrecare danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un incremento degli impatti attuali e futuri del clima, sull'attività stessa, sulla natura o sulle persone;
- un'attività è considerata arrecare danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
 risorse marine se compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque
 superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine;
- un'attività è considerata arrecare danno significativo all'economia circolare, inclusa la prevenzione della
 produzione dei rifiuti e il riciclaggio se comporta significative inefficienze nell'uso dei materiali e nell'uso
 diretto o indiretto delle risorse naturali o se incrementa in modo significativo la produzione, termovalorizzazione
 o collocazione in discarica dei rifiuti o se la collocazione in discarica possa causare rischi ambientali significativi
 e a lungo termine;
- un'attività è considerata arrecare danno significativo alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento se determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo;
- un'attività è considerata arrecare danno significativo alla protezione e ripristino della biodiversità e degli
 ecosistemi se è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannoso
 per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.





La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE) recepita a livello nazionale nella Parte seconda del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Il capitolo 5 della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al PR FESR 2021-2027 analizza i "possibili effetti ambientali" che le tipologie di azioni del Programma possono esprimere sulle diverse componenti ambientali. Questa analisi preliminare condotta a livello di obiettivo specifico non individua effetti significativi sull'ambiente dall'attuazione del PR FESR 2021-2027 e, per ciascuna tipologia di Azione e per ciascun obiettivo DNSH, è stata effettuata una valutazione del prevedibile impatto e sulla base del relativo esito sono state previste delle prescrizioni, laddove siano stati rilevati potenziali effetti negativi.

NORMATIVA E DOCUMENTI

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri= CELEX:32020R0852&from =EN Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088. (ITA)

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/TT/TXT/PDF/?uri= CELEX:32021R2139&from =EN

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri= OJ:L 202302485

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri= OJ:L 202302486 Il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale ed è stato integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2023/2485 che introduce criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici per nuove attività economiche non previste nel precedente documento. Ciò riguarda principalmente le attività economiche che contribuiscono sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici in alcuni ambiti del settore dei trasporti e delle sue componenti, nonché le attività economiche che contribuiscono sostanzialmente all'adattamento ai cambiamenti climatici nel settore della desalinizzazione e dei servizi di emergenza per la prevenzione e la risposta alle catastrofi e alle emergenze climatiche.

Ulteriori aggiornamenti sono evidenziati nel Regolamento Delegato (UE) 2023/2486.





Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani (Sezione Normativa e Documenti di riferimento)	Comunicazione della Commissione CE [Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final] - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"(di seguito Comunicazione) Altri orientamenti tecnici
Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani (Sezione Guida operativa	PNRR - GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL DNSH (Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 e successive modifiche e integrazioni)
per il rispetto del DNSH) https://www.regione.veneto. it/web/programmi- comunitari/monitoraggio- vas-vinca#vas	PR FESR 2021 - 2027 della Regione del Veneto - Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale

ORIENTAMENTI TECNICI E CRITERI GENERALI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH

Il presente documento intende fornire orientamenti tecnici rivolti sia ai beneficiari che agli istruttori incaricati delle verifiche di gestione su normativa, aspetti e criteri generali relativi al principio del DNSH al fine di rispondere alla prescrizione prevista dal paragrafo 4 dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1060. Il presente documento non è esaustivo e può essere oggetto di aggiornamenti sulla base di nuove e/o ulteriori disposizioni legislative e regolamentari.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto previsto dalla VAS, nonché dalla Normativa e dai documenti indicati nella specifica tabella (Documentazione di riferimento) e ss.mm.ii.

1. OPERE EDILI

Gli interventi relativi alle opere edili/murarie ed impiantistiche, in linea con le disposizioni normative indicate nella precedente tabella Normativa e documenti, dovranno prevedere l'applicazione di soluzioni a basso impatto ambientale e/o in linea con best practices di settore e/o realizzati da fornitori in possesso di Sistemi Gestione Ambientale.

2. MACCHINARI, IMPIANTI PRODUTTIVI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE, HARDWARE

Sono ammissibili acquisti in linea con gli standard più aggiornati in termini di efficienza energetica e conformi alle attuali normative comunitarie e nazionali, tra cui la Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi, il Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers), il Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays) e il Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products).

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH:

- a) dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti elettronici in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG;
- b) le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggiate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti;
- c) nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti;





Orientamenti per garantire il rispetto del principio DNSH (elenco non esaustivo e implementabile rispetto alla situazione specifica)

- 1. Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore;
- I prodotti acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark TCO Certified o altra etichetta equivalente).

In relazione al precedente punto 2. si può considerare equivalente uno dei seguenti elementi:

- Etichetta EPA ENERGY STAR;
- Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424);
- Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043
- La conformità delle apparecchiature rispetto alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.); Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi; Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers); Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays); Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products).

Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate (se espressamente previste nel bando) dovrà essere fornita una delle certificazioni di sistema di gestione seguente:

- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto);
- EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

3. LICENZE E SERVIZI INFORMATICI INCLUSI SERVIZI IN CLOUD E SOFTWARE SAAS

Il fornitore del servizio di hosting e/o cloud deve disporre di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS verificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico scopo a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In alternativa, norme/certificazioni equivalenti rispetto a quelle elencate (a titolo di esempio: EPA ENERGY STAR / ISO/IEC 30134-4:2017 [standard di efficienza energetica per nuovo HW], EN 50625 [Gestione Rifiuti], UNI EN ISO IEC 50001 / EN 50600/ISO IEC 22237 / ANSI TIA-942 pertinente [Potenziale di riscaldamento Globale GWP], EN IEC 63000:2018 [Sostanze pericolose], etc.).

4. INVARIANZA/MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI

In caso di investimenti materiali, è necessario dimostrare che l'operazione comporti l'invarianza o il miglioramento (per unità di prodotto laddove possibile sulla base della specifica tipologia di attività svolta dall'azienda e/o delle caratteristiche progettuali) delle prestazioni ambientali: invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc.

Nel caso in cui per tipologia di impresa (ad esempio start up) o di progettualità (nuovo insediamento, ampliamento produttivo, etc...) non fosse presente una base storica dei consumi/prestazioni ambientali, è necessario dettagliare, anche ad integrazione delle sezioni precedenti, come gli investimenti realizzati siano comunque riconducibili a tecnologie a basso impatto energetico con evidenza dei consumi/effetti ambientali dell'operazione finanziata.

Informazioni richieste:





1. Consumi energetici annui da fonti fossili:

Inserire stima della variazione attesa dei consumi energetici annui per effetto del progetto finanziato

2. Consumi energetici annui da fonti rinnovabili:

Inserire stima della variazione attesa dei consumi energetici annui per effetto del progetto finanziato

3. Rifiuti prodotti:

Inserire stima della variazione attesa della produzione annua di rifiuti per effetto del progetto finanziato

4. Acqua:

Inserire stima della variazione attesa del consumo annuo d'acqua per effetto del progetto finanziato

5. Emissioni aria/acqua e suolo

Inserire stima variazione annua attesa delle singole emissioni per effetto del progetto finanziato (specificare tipo di emissione e unità di misura).

5. CONSUMO DI SUOLO

Gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo così come definito dall'articolo 2 c) della legge regionale n.14 del 2017, nel rispetto della disciplina stabilita dalla medesima L.R 14/2017 all'art 3 e successivi; tali interventi possono ricadere in qualsiasi area urbana omogenea, purché essi siano muniti delle idonee autorizzazioni edilizie, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate.

6. SITI NATURA 2000

In fase di presentazione del progetto è necessario selezionare e completare, nel relativo quadro del sistema informatico, la dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza.

VERIFICA DEL DNSH IN FASE DI RENDICONTAZIONE

- A) Dichiarazione ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 in relazione alla tipologia di spese sostenute, del rispetto del DNSH, contenente i seguenti dettagli:
- 1. IMPIANTI, MACCHINARI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE, HARDWARE

Si
No

A) In caso di risposta affermativa, compilare la tabella sottostante a dimostrazione del rispetto del principio DNSH, tenuto conto dei criteri indicati nell'Appendice 1.

Fornitore	Tipologia/descrizi one del bene	Classe Energetica (eventuale)	Etichetta energetico-ambientale (indicare la tipologia e <u>allegare</u> <u>idonea documentazione</u>)





2. LICENZE E SERV	IZI INFORMATICI INC	CLUSI SERVIZI IN CLOUD E SOFTWARE SAAS
□ Si □ No		
In caso di risposta affermativa conto dei criteri indicati nell'A		costante a dimostrazione del rispetto del principio DNSH, tenuto
Fornitore	Tipologia bene/servizio	Certificazione (indicare tipologia e <u>allegare idonea documentazione</u>)
materiali di scarto prodoti descrizione, non dovrà essei beneficiario e messa a dispo Ai sensi dell'art. 13 delle D inferiore a dieci anni dal pag dello stesso. Le autorizzazioni edilizie, n	ti durante l'intervento, re allegata in fase di ren sizione in caso di richiest isposizioni operative, la gamento dell'ultima rata elle loro diverse forme, s	ciche di prodotto, certificati attestanti l'avvio al recupero di ecc) sulla base della quale viene rilasciata la presente dicontazione, ma dovrà essere conservata presso la sede del a e/o successivi controlli. documentazione deve essere mantenuta per un periodo non del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata earanno vincolate al parere positivo dell'autorità competente to tramite il S.U.E. (Sportello Unico Edilizia)
INVESTIMENTI M Descrivere le modalità con all'invarianza o il miglioran della specifica tipologia d diminuzione dei consumi en rifiuti, etc. Per ulteriori informazioni si	MATERIALI le quali, in caso di inves nento delle prestazioni a i attività svolta dall'az ergetici, idrici e di mater i rinvia all'Appendice n. ne attesa dei consumi ene	LE PRESTAZIONI AMBIENTALI IN CASO DI stimenti materiali, è stata rispettata la prescrizione relativa mbientali (per unità di prodotto laddove possibile sulla base cienda e/o delle caratteristiche progettuali): invarianza o cie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, 1 punto 4. ergetici annui da fonti fossili e da fonti rinnovabili deve essere
1. <u>Rifiuti prodotti</u>		





Acau	

3. Emissioni aria/acqua e suolo

NOTE: la documentazione sulla base della quale sono state effettuate le stime, non dovrà essere allegata in fase di rendicontazione, ma dovrà essere conservata presso la sede del beneficiario e messa a disposizione in caso di richiesta e/o successivi controlli.

Ai sensi dell'art. 13 delle Disposizioni operative, la documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.

B) In <u>alternativa</u> alla compilazione della dichiarazione di cui al punto A) è possibile allegare una perizia asseverata o altra documentazione equivalente effettuata da un professionista esperto in materia ambientale che dia evidenza delle modalità con le quali, nella realizzazione dell'intervento, siano state rispettare le prescrizioni ambientali inerenti il principio DNSH, tenendo conto delle disposizioni normative indicate nella tabella Normativa e documenti di pag.3

VERIFICA CLIMATICA

Con le presenti Disposizioni Operative la Regione del Veneto intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni".

La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021. Successivamente sono stati adottati gli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027", disponibili al seguente link: <a href="https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/verifica-climatica-dei-progetti-infrastrutturali-finanziati-dalla-politica-di-coesione-2021-2027/

In base agli Orientamenti tecnici, il processo della verifica climatica dei progetti da ammettere al finanziamento è suddiviso in due pilastri di analisi (neutralità climatica/mitigazione e resilienza climatica/adattamento) e in due fasi (screening e analisi dettagliata).

Il processo della verifica climatica, come previsto dall'allegato "Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento" degli indirizzi adottati in Italia, prevede in alcuni casi la necessità della verifica climatica per il campo d'intervento 040 "Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di effici*enza energetica*", come dettagliatamente indicato nella tabella sottostante:

Verifica climatica	Screening	Analisi dettagliata	Screening	Analisi dettagliata
necessaria	MITIGAZIONE	MITIGAZIONE	ADATTAMENTO	ADATTAMENTO
IN ALCUNI CASI	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARIA DA RISULTATI SCREENING	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARIA DA RISULTATI SCREENING





Commenti

- Lo Screening Mitigazione è potenzialmente necessario per interventi di grandi imprese.
- Lo Screening Adattamento è richiesto se il progetto prevede: 1) costruzione edifici nuovi o 2) ristrutturazione importante di edifici esistenti (ristrutturazione che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio).
- L'Analisi dettagliata Adattamento è necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta

Pertanto si necessita, nei seguenti casi, della verifica climatica condotta in ottemperanza al paragrafo 3.3 del documento "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)":

- Interventi realizzati da grandi imprese
- Interventi di costruzione di edifici nuovi o di ristrutturazione importante di edifici esistenti

<u>Per la verifica climatica, in sede di presentazione della domanda di agevolazione si richiede, nei casi sopra previsti, una Relazione di verifica climatica firmata digitalmente da un tecnico abilitato.</u>



